

## SISTEMA 231: EFFICACIA INTERRUPTIVA DELLA PRESCRIZIONE

Con la [sentenza n. 3287 del 15 dicembre 2021, depositata il 31 gennaio 2022](#), la Cassazione torna sul tema della prescrizione in materia di responsabilità degli enti e di [D.Lgs. n. 231/2001](#). Quale è il momento a partire dal cui, dopo la contestazione dell'illecito, si producono gli effetti interruttivi della prescrizione delle sanzioni amministrative?

Il fulcro della questione su cui la Corte era chiamata ad esprimersi è l'individuazione del momento a partire dal quale – in seguito alla contestazione dell'illecito – si producono **gli effetti interruttivi della prescrizione delle sanzioni amministrative**.

Ai sensi dell'[art. 22 del D.Lgs. n. 231/2001](#), la richiesta di rinvio a giudizio dell'ente determina l'interruzione della prescrizione che ricomincia a decorrere una volta passata in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. L'evidente commistione della normativa in parola con l'istituto della prescrizione disciplinato in ambito civilistico e la divergenza rispetto alla disciplina penalistica ha fatto sì che la giurisprudenza abbia, negli ultimi anni, dibattuto sulla rilevanza – ai fini del prodursi degli effetti interruttivi – della mera emissione della contestazione dell'illecito ovvero della sua notificazione.

Secondo la sentenza in commento, “la richiesta di rinvio a giudizio, in quanto atto di contestazione dell'illecito amministrativo, interrompe per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio”; Tale orientamento si fonda sulla considerazione che, anche in materia 231, l'interruzione della prescrizione è posta a presidio della tutela della pretesa punitiva dello Stato, sicché il regime non può che essere quello previsto per l'interruzione della prescrizione nei confronti dell'imputato che, ai sensi dell'[art. 160 c.p.](#), coincide con l'emissione della richiesta di rinvio a giudizio.

Pertanto, anche in materia di 231, con richiamo a quanto disposto dall'[art 160 c.p.](#), la decorrenza degli effetti interruttivi della prescrizione coincide con la contestazione dell'illecito e non richiede la formale notificazione dell'atto processuale.

Nel predetto orientamento maggioritario si considera risolutivo il rinvio operato dall'[art. 59, D.Lgs. n. 231/2001](#), all'[art. 405 c.p.p.](#) che, al comma 2, individua fra gli atti di contestazione dell'illecito la richiesta di rinvio a giudizio, ovverosia un atto la cui efficacia prescinde dalla notifica alle parti.

In conclusione, la sentenza in commento si pone in continuità e coerenza con quanto disposto dall'[art 35 del D.lgs 231/2001](#) ovvero l'estensione delle disposizioni previste per la persona fisica si applicano anche alla persona giuridica in quanto compatibili”.